

Entrata in vigore: delibera CdA n° D_89_24
--

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023

INDICE

1. SCOPO	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. OGGETTO	3
4. CRITERI, MODALITÀ E TEMPISTICHE DEL CAMPIONAMENTO	4
5. ESITO DEI CONTROLLI	5
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
7. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	6
8. COMUNICAZIONE	6

Entrata in vigore: delibera CdA n° D_89_24

1. SCOPO

Si premette quanto segue. L'art. 52 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (nel seguito anche solamente il "**Codice**") stabilisce, nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), che "[...] *gli Operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti...*", prevedendo per l'effetto, in capo alla Stazione appaltante, la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori economici affidatari, «[...] *anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*».

Parimenti, l'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dispone «*idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni*» ricomprendendovi, dunque, le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti i contratti pubblici.

Il presente **Regolamento**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata e nel rispetto degli ulteriori riferimenti normativi di cui al successivo Par. 2, definisce i criteri e le modalità operative per:

- il campionamento delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00);
- il controllo di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli Operatori economici aggiudicatari delle procedure estratte, con l'obiettivo di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ove previsti, di cui agli artt. da 94 a 98 e art. 100 del Codice;
- l'adozione delle deliberazioni conseguenti, in caso di esito negativo dei controlli effettuati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*";

Entrata in vigore: delibera CdA n° D_89_24

- D.P.R. N. 445/2000 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- Art 483 c.p. *“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”*;
- *“Statuto”* e *“Regolamento”* di Fondo For.Te. pubblicati sul sito istituzionale del Fondo (sezione *“Conosci For.Te.”*), come nel tempo vigenti;
- *“Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo. For.Te.”*, pubblicato sul sito istituzionale del Fondo (sezione *“Conosci For.Te.”*), come nel tempo vigente;
- *“Procedura per le segnalazioni interne”* adottata dal Fondo pubblicata sul sito istituzionale del Fondo (sezione *“Amministrazione Trasparente”*), come nel tempo vigente;
- *“Codice Etico”* di Fondo For.Te., pubblicato sul sito istituzionale del Fondo (sezione *“Conosci For.Te.”*), come nel tempo vigente;
- *“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”* di Fondo For.Te. ex D.lgs. 231/01 pubblicato sul sito istituzionale del Fondo (sezione *“Conosci For.Te.”*), come nel tempo vigente.

3. OGGETTO

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell’art. 52 del Codice e dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli Operatori economici affidatari di procedure, ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00).

In particolare, oggetto del controllo è la documentazione di seguito indicata:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell’art. 45 del citato Decreto;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni, di cui posseggono la stessa validità formale e temporale.

In particolare, il controllo eseguito è finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’Operatore economico circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli Artt. da 94 a 98 e speciale, di cui all’art. 100 del Codice, laddove richiesti dal Fondo.

Si precisa che il Fondo, prima della stipula del Contratto con l’Operatore economico aggiudicatario, procede per tutti gli affidamenti, indipendentemente dal campionamento eseguito e, laddove necessario, attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (di seguito anche “FVOE”):

- alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- alla verifica del Casellario ANAC;
- all’acquisizione del Certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato;

Entrata in vigore: delibera CdA n° D_89_24

- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.

4. CRITERI, MODALITÀ E TEMPISTICHE DEL CAMPIONAMENTO E DEI CONTROLLI

Il campionamento delle procedure di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di cui si sottopongono a controllo le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori economici affidatari sul possesso dei requisiti, è effettuato nel rispetto delle seguenti percentuali minime:

- almeno il 30% delle procedure di affidamento diretto con importo determinato inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- almeno l'80% delle procedure di affidamento diretto con importo determinato pari o superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) ed inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00).

Il campione è estratto con cadenza semestrale (ovvero due volte l'anno), nel rispetto della seguente tempistica:

- entro il 31 luglio, per le procedure di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), aggiudicate nel primo semestre (dal 01 gennaio al 30 giugno);
- entro il 31 gennaio, per le procedure di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), aggiudicate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01 luglio al 31 dicembre).

Nei successivi paragrafi si riportano le modalità operative per l'estrazione del campione e l'esecuzione dei controlli.

4.1 - Elaborazione dell'elenco delle procedure di affidamento oggetto di campionamento per fasce d'importo.

Il Responsabile Area Gare, Affari Legali e Qualità della Formazione elabora, tenuto conto delle fasce d'importo sopra indicate, gli elenchi delle procedure di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) aggiudicate nel semestre (a cui, in sostanza, è associata una determinazione a contrarre sottoscritta nel semestre considerato).

Ciascun elenco riporta in ordine cronologico i protocolli delle determinazioni a contrarre sottoscritte nel semestre e il Responsabile unico di Progetto associato a ciascuna procedura. Elaborati gli elenchi, a ciascuna determinazione/procedura è associato un numero progressivo in ordine crescente.

4.2 - Estrazione del campione

Il campione, differenziato in funzione dell'importo dell'affidamento, è estratto tenuto conto:

- del numero complessivo di procedure affidate, associate a ciascun elenco elaborato;
- del numero di procedure da estrarre, determinato applicando le percentuali sopra indicate al numero complessivo di procedure presenti in ciascun elenco.

Entrata in vigore: delibera CdA n° D_89_24

Per garantire oggettività ed imparzialità nell'estrazione, il Responsabile Area Gare, Affari legali e Qualità della Formazione si avvale del software per la generazione di numeri casuali disponibile al link <https://it.piliapp.com/random/number/>) o altro software equivalente.

Terminata l'estrazione, da effettuarsi in presenza di altri due dipendenti del Fondo, il Responsabile Area Gare, Affari legali e Qualità della Formazione ne verbalizza gli esiti. Il Verbale di campionamento elaborato, opportunamente protocollato, è notificato ai Responsabili Unici di Progetto associati alle procedure estratte, per il conseguente avvio delle attività di verifica.

4.3 - Esecuzione dei controlli

Per la verifica di veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori economici affidatari delle procedure estratte, il Responsabile Unico di Progetto si avvale del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di cui all'art. 24 del Codice.

A garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa, obiettivo dei controlli è verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'Operatore economico con quelle acquisibili tramite consultazione della documentazione presente nel FVOE o richiedendo ulteriore documentazione, sempre per il tramite del FVOE o di altri sistemi allo scopo resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni di interesse.

Il complesso delle operazioni di controllo eseguite risulterà da un apposito Registro dei controlli, dove sono annotate le procedure oggetto di verifica, il relativo esito e il protocollo associato al Verbale di verifica elaborato.

Inoltre, le risultanze delle verifiche effettuate costituiranno oggetto di apposito Verbale di verifica per singola procedura estratta, sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) che ha eseguito le verifiche.

Il Verbale di verifica, opportunamente protocollato, riporta in allegato la documentazione acquisita su cui è stata basata la comprova dei requisiti dichiarati.

5. ESITO DEI CONTROLLI

All'esito dei controlli, in caso di rilevazione di presunte irregolarità od omissioni, non costituenti falsità, il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà a trasmettere a mezzo PEC apposita comunicazione all'Operatore economico interessato assegnando un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento, per fornire chiarimenti e/o presentare documentazione o osservazioni.

La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, non il contenuto delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il Responsabile del procedimento procede secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2 del Codice:

Entrata in vigore: delibera CdA n° D_89_24

«Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento».

In siffatte ipotesi, il Fondo procede secondo quanto definito dal disposto normativo, ivi incluso alla sospensione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo discrezionale, compreso da uno a dodici mesi.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, secondo il quale *«Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia».*

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679).

7. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha efficacia dal giorno successivo alla sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, o ad approvazione di nuovo Regolamento, anche conseguente a modifiche normative e regolamentari nel contempo intervenute.

In fase di prima applicazione, il primo campionamento è effettuato entro il 31 gennaio 2025 considerando le procedure di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), aggiudicate dalla data di adozione del presente Regolamento fino al 31 dicembre 2024.

Nel caso in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

8. COMUNICAZIONE

Il presente Regolamento è reso disponibile per presa visione ed adeguata conoscenza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Il richiamo allo stesso verrà riportato all'interno delle comunicazioni tra il Fondo, in qualità di Stazione appaltante, e l'Operatore economico affidatario della procedura campionata.